**Obbligo di dichiarazione per pane e prodotti di panetteria fine**

Dal 1° febbraio 2025 deve essere indicato per iscritto il Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria venduti sfusi (art. 39 cpv. 2 lett. d ODerr).

***Cosa*** occorre dichiarare?

- È necessario indicare per iscritto l'origine del pane venduto o servito, a prescindere dal fatto che venga servito intero o a pezzi. Lo stesso vale anche per i prodotti serviti a fette nei ristoranti (ad esempio per insalate) o utilizzati per la preparazione di panini imbottiti.
- L'obbligo di dichiarazione si estende anche ad altri prodotti di panetteria fine, quali pizza, bomboloni, girelle alla cannella, panini al latte, éclair, croissant, ecc. Il Paese di produzione dei prodotti di panetteria fine non è il Paese di produzione di singoli componenti del prodotto in questione – come ad esempio la base di pan di Spagna o la pasta sfoglia – bensì quello di produzione del prodotto finito.
- Non sono soggetti al nuovo obbligo di dichiarazione i prodotti di biscotteria (art. 77 cpv. 2 ODOV) come biscotti, cracker, pan di zenzero, biscotti di wafer, fette biscottate, pan di Spagna, ecc. che – se conservati correttamente – si conservano per più di 30 giorni. Tuttavia, per la Confederazione i panini per gli hamburger e il pane per il kebab vanno considerati come pane e non come prodotti di panetteria a lunga conservazione, indipendentemente dalla durata di conservazione.
- Il pane sottile, usato ad esempio per wrap, dürüm kebab, tacos, burritos, ecc. non deve essere dichiarato.
- Se il pane viene usato come ingrediente per un piatto che non è considerato pane o prodotto di pasticceria fine (carne impanata, insalata con crostini, filetto in crosta, polpette o frittelle di pane e verdure, ecc.), non è necessario dichiarare il Paese di produzione.
- Per gli impasti già pronti che vengono prodotti in un Paese e cotti in un altro (ad es. croissant o panini importati già pronti ma non cotti), il Paese di produzione corrisponde a quello di fabbricazione e non a quello in cui l'impasto viene infornato. Lo stesso vale per i prodotti di panetteria fine: se si tratta di prodotti finiti, è necessario indicare il Paese di produzione e non il luogo in cui il prodotto viene cotto.
- È possibile omettere l'indicazione scritta del Paese di produzione se il pane o il prodotto di panetteria fine soddisfa i criteri Swissness ed è munito di un'apposita etichetta (art. 48b LPM). In assenza di una dichiarazione di Swissness, è necessario dichiarare il Paese di produzione.

***Come*** si deve dichiarare il Paese di produzione?

- L'indicazione del Paese di produzione deve avvenire secondo quanto stabilito dall'articolo 15 OID.
- L'indicazione può essere fornita ad esempio sul menu oppure esponendo in modo ben visibile un cartellino o un avviso. L'importante è che il consumatore sia informato in modo corretto, chiaro e per iscritto circa il Paese di produzione di tutto il pane e tutti i prodotti di panetteria fine disponibili.
- Il Paese di produzione può essere indicato in forma abbreviata se si tratta di un Paese riconosciuto dalla Svizzera (cfr. elenco dei Paesi).
- Il pane e i prodotti di panetteria fine con la stessa origine possono essere raggruppati.
- Sono ammesse formulazioni generiche, come «Il nostro pane e i nostri prodotti da forno sono preparati in Svizzera, ad eccezione di quelli contrassegnati con un'etichetta indicante il diverso Paese di produzione». Ciò a patto che l'origine sia chiaramente visibile per i consumatori / clienti. Anche la seguente dichiarazione è corretta:
    - Panini per hamburger: Italia | Tutti gli altri tipi di pane e prodotti di panetteria fine: Svizzera

- **Non è invece possibile dichiarare un elenco di più Paesi di produzione**. La seguente dichiarazione, per esempio, non è ammissa: «Paese di produzione dei panini per hamburger: Italia / Svizzera».
- Al posto del Paese di produzione è possibile indicare un'**area geografica sovraordinata**, come «UE» o «America del Sud». Per esempio, tutti i tipi di pane e i prodotti di panetteria fine provenienti da Francia, Polonia, Germania e Italia possono essere dichiarati insieme con la dicitura «Paese di produzione: UE».
- È possibile utilizzare le bandiere dei Paesi, ma non in sostituzione del Paese di produzione. Attenzione: la croce svizzera (**non lo stemma**: croce svizzera su scudo triangolare) può essere utilizzato solo per i prodotti che soddisfano i requisiti legali specifici di *Swissness*.
- Per il commercio online si applicano le stesse disposizioni della vendita sul posto. I consumatori devono essere informati per iscritto del Paese di produzione **prima di acquistarlo**. Per le consegne non è più obbligatorio indicare per iscritto le informazioni sull'origine e sugli allergeni.

Ulteriori informazioni e risposte alle domande frequenti sono disponibili sul sito web dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

Per ulteriori informazioni, contattateci all'indirizzo politik@gastrosuisse.ch.